



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 79/2024

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Rocco Lotito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8945 del registro di segreteria, depositato in data 27 giugno 2023, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti della BCC Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri, con sede legale in via S.S. 92 n. 50, 85014 Laurenzana (PZ) – (C.F./P.IVA: 00114980766), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e in qualità di tesoriere per il Comune di Terranova del Pollino (PZ) negli anni 2017, 2018, e 2019, il termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari delle predette annualità;

visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott.ssa Ilda Coluzzi;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali sopra

indicati, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione dei conti d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora i conti fossero presentati dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 5/2023 del 07/07/2023, fissava i termini per la presentazione e il deposito dei conti.

Con memoria depositata in data 15.11.2023, l'Avv. Mario Giudice si costituiva per conto della BCC Basilicata – Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani – Società Cooperativa (già BCC Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri), in persona della sua Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, comunicando che:

- i conti erano stati regolarmente resi e trasmessi al comune di Terranova del Pollino nei termini previsti dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., sia per l'esercizio finanziario 2017 sia per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e che l'Ente li aveva ricevuti rispettivamente con prot. 366 del 22.01.2018, n. 195 del 17.01.2019 e n. 227 del 16.01.2020;

- detti conti erano stati regolarmente parificati con le determinazioni adottate dall'Ente prot. n. 1894 del 20.04.2018 di parifica del rendiconto 2017, prot. n. 1881 dell'8.04.2019 di parifica del rendiconto 2018 e prot. n. 465 del 30.01.2020 di parifica del rendiconto 2019, allegate alla memoria.

Chiedeva, pertanto, l'archiviazione del giudizio, avendo la Banca, in quanto tesoriere, provveduto ad adempiere all'obbligo di resa dei conti per gli anni in questione.

Con istanza depositata in data 18/01/2024 il P.M. chiedeva che venisse fissata “...l'udienza per la prosecuzione del presente giudizio per rendere, all'esito della medesima, i

provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso e, in particolare, alla luce di quanto effettuato, dichiarare la cessazione della materia del contendere. Inoltre, il Sostituto Procuratore Generale, stante il tardivo deposito del conto e la necessità di ulteriore attività istruttoria, fa espressa riserva di attivazione del giudizio per l'applicazione della sanzione ex art. 141, co. 7, c.g.c.”.

In data 28.08.2024 il Comune di Terranova del Pollino depositava i conti del tesoriere per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M., alla luce di quanto depositato, insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019, 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Come esposto in fatto, i conti regolarmente parificati relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 risultano trasmessi alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 5/2023.

Pertanto, viste le richieste del P.M., questo Giudice deve conseguentemente dichiarare estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei medesimi conti da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr.: Sezione Giurisdizionale per la

Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 15 ottobre 2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il 16/10/2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Maria Caputo